



**your  
best  
break**  
.com

**Breakcotto S.r.l. Impresa Sociale**

Via Paderno 2

Italia

**Sede Operativa:**

via Paolo Veronese 229, 10148 Torino (To)

C.F e P.I. 04464840166

## **SENATO DELLA REPUBBLICA**

### **Audizione**

### **Commissione X**

Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Roma, 29 novembre 2023

### **PROPOSTA DI LEGGE N. 647**

Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

### **PROPOSTA DI LEGGE N. 739**

Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa

## **Memoria di BreakCotto S.r.l. Impresa Sociale**

### **1. INTRODUZIONE**

BreakCotto S.r.l. Impresa Sociale (di seguito, **BreakCotto**) nasce dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza, fondata nel 1833 e nota come "Cottolengo", e raccoglie il portato di quasi 200 anni di accoglienza e cura di disabili psichici. BreakCotto è il risultato dell'esperienza degli operatori della scuola della Piccola Casa della Divina Provvidenza e tra questi, in prima linea, del Direttore Don Andrea Bonsignori (che è anche Presidente di BreakCotto). Detti operatori hanno negli anni riscontrato "sul campo" come i ragazzi e gli adulti con disabilità, - e nello specifico con disturbi dello spettro autistico - esaurito il percorso scolastico, siano molto spesso considerati esclusivamente da una prospettiva "assistenziale" e, quindi, meri destinatari di supporti e trattamenti, e non di integrazione sociale quali individui attivi partecipi della società.

BreakCotto è nata proprio con l'obiettivo dell'inclusione lavorativa a tutti gli effetti di queste persone e si è strutturata su un'attività che è stata individuata e impostata specificamente in base alle caratteristiche delle persone con disturbi psichici, e in particolare dello spettro autistico.



**Breakcotto S.r.l. Impresa Sociale**

Via Paderno 2

Italia

**Sede Operativa:**

via Paolo Veronese 229, 10148 Torino (To)

C.F e P.I. 04464840166

## **2. CONSIDERAZIONI GENERALI**

BreakCotto, pertanto, considera positivamente le iniziative legislative di cui ai disegni di legge nn. 647 e 739, rivolte proprio a sviluppare i percorsi e gli strumenti per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Si ritiene che tali iniziative si inseriscano in maniera già adeguata, ma si auspica sempre più mirata organicamente, in un quadro di revisione normativa complessiva, a partire dalla Legge Quadro sulle disabilità (legge 22 dicembre 2021, n. 227), e siano in linea con la finalità di attuazione dei principi costituzionali (lo Stato ha il compito di garantire l'avviamento al lavoro degli inabili: art. 38, c. 3 Cost.), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata con legge 18/2009), che – come noto – sancisce *"il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri: segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità delle persone disabili"* (art. 27), nonché della Strategia Europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030.

Si ritiene che i disegni di legge in esame, nel configurare le condizioni per un percorso personalizzato di integrazione lungo tutto l'arco della vita della persona con disturbi dello spettro autistico, configurino l'inserimento lavorativo quale strumento di inclusione sociale proprio nella prospettiva dei diritti della persona disabile – ma, come altrettanto noto, certo provvista di altre spiccate abilità – opportunamente segnando una distanza da una prospettiva solo di soggetto "debole", mero destinatario di interventi e supporti pubblici.

In via generale, è auspicabile che l'attenzione – che i disegni di legge in esame dedicano ora alle persone con disturbi dello spettro autistico – possa essere rivolta in maniera allargata a tutte le forme di disabilità, e in particolare alle disabilità psichiche, quale ulteriore evoluzione positiva del quadro normativo di riforma sulla disabilità.

Anche da questa angolazione, appare certamente necessario un coordinamento degli interventi in discussione sia con la legislazione delegata attuativa della legge 227/2021 che è in corso di elaborazione, sia con le previsioni in materia di inserimento mirato delle persone disabili di cui alla legge 68/1999, sia ancora con le Linee Guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità recentemente approvate (D.M. 11.03.2022, n. 43).

I disegni di legge in esame, in ogni caso, rappresentano uno sviluppo - necessario e auspicabile - della legislazione esistente, e in particolare della legge 134/2015 che, per le persone con disturbi dello spettro autistico, aveva mosso passi importanti nella direzione di un approccio specifico all'inserimento lavorativo. In particolare, è da considerare positivamente l'obiettivo di introdurre un quadro di disciplina di livello nazionale che possa raccogliere, in termini di uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, i risultati delle esperienze positive e le migliori prassi sviluppate in questi anni a livello regionale.

Ribadito un favore generale per le iniziative legislative assunte, qui di seguito ci limitiamo ad alcune osservazioni "propositive", a valere quali spunti per una riflessione e conseguente affinamento dei relativi testi da parte del Legislatore.



**Breakcotto S.r.l. Impresa Sociale**

Via Paderno 2

Italia

**Sede Operativa:**

via Paolo Veronese 229, 10148 Torino (To)

C.F e P.I. 04464840166

### **3. DDL 647**

#### **3.1 Istituzione di apposito corso universitario (art. 2, c. 1, lett. b)**

Quanto all'obiettivo di inclusione perseguito dall'iniziativa legislativa si rileva la inopportunità di istituire corsi universitari riservati a persone con disturbi dello spettro autistico, ai quali deve essere assicurato il diritto allo sviluppo della propria personalità secondo le inclinazioni individuali.

Appare invece necessario e si propone di prevedere l'istituzione, in via ordinaria, di percorsi di formazione professionale nell'ambito della scuola superiore, in modo da creare il necessario elemento di raccordo fra percorso di istruzione e ingresso nel mondo del lavoro, creando le condizioni perché tale finalità possa realizzarsi.

#### **3.2 Definizione di interventi e misure finalizzati all'inserimento lavorativo (art. 2, c. 1, lett. c)**

Il coinvolgimento di soggetti istituzionali (come le università) e degli operatori del mercato del lavoro (come le agenzie di somministrazione) rappresenta un metodo già presente nella normativa di settore; settore che, tuttavia, conta in maniera consistente anche sugli enti del terzo settore (imprese sociali e cooperative sociali in particolare) che si occupano specificamente di disabilità, con risultati certamente positivi.

Guardando al necessario obiettivo della effettività degli interventi, si ritiene necessario e si propone di prevedere che alla definizione delle misure finalizzate all'inserimento lavorativo partecipino, pertanto, tutti i soggetti che operano in questo ambito, e dunque, oltre a università e agenzie di somministrazione di lavoro, anche i soggetti qualificati che si occupano di disabilità, appunto quali imprese sociali ex d.lgs. 112/2017 e cooperative sociali.

Già ora questi soggetti hanno un ruolo riconosciuto nell'inserimento lavorativo delle persone disabili. Si pensi agli strumenti introdotti di recente quanto alla preparazione e accompagnamento all'inserimento lavorativo (art. 10, co. 5, d.l. 48/2023, convertito in legge 85/2023), nonché alle convenzioni per l'inserimento lavorativo (art. 12-bis legge 68/1999) e alle convenzioni quadro territoriali (art. 14, d.lgs. 276/2003).

Inoltre, nella definizione delle misure per l'inserimento lavorativo, si ritiene necessario e si propone di prevedere la consultazione delle parti sociali, e tra le altre, delle associazioni datoriali, affinché siano prese in considerazione ed affrontate, preventivamente e in una prospettiva concreta, le problematiche dell'inserimento lavorativo in un contesto aziendale.

#### **3.3 Misure economiche a sostegno delle spese per l'assunzione (art. 2, c. 1, lett. d)**

È apprezzabile l'intenzione di promuovere l'occupazione per un numero di ore settimanali consistente, prevedendo un sostegno economico aggiuntivo a coloro che assumano persone con disturbi dello spettro autistico con contratti di almeno 20 ore settimanali. Tuttavia, è frequente che le persone con autismo possano lavorare soltanto in misura limitata, e che non sia sostenibile un impegno settimanale così consistente. Promuovere maggiormente l'occupazione per un numero di ore superiore a 20 settimanali potrebbe vanificare gli effetti positivi di tale previsione del ddl, mentre appare necessario operare anzitutto affinché abbiano accesso a un lavoro il maggior numero possibile di persone con autismo. Si propone, pertanto, di prevedere il supporto economico per le assunzioni per un numero di ore settimanali pari a quelle ritenute "lavorabili" nella



## **Breakcotto S.r.l. Impresa Sociale**

Via Paderno 2

Italia

### **Sede Operativa:**

via Paolo Veronese 229, 10148 Torino (To)

C.F e P.I. 04464840166

certificazione del medico competente o dell'UVMA. È, inoltre, auspicabile, che i destinatari delle misure economiche siano individuati in tutti i "datori di lavoro" e non soltanto nelle "aziende" (quest'ultima è l'attuale formulazione del ddl 647), in modo da ampliare la platea delle realtà in cui si promuove l'inserimento lavorativo di persone con autismo.

### **3.4 Ulteriori interventi**

- L'esigenza di un approccio personalizzato – fatta propria dal programma personalizzato – necessita di essere riflessa anche nella disciplina dell'inserimento lavorativo. Come detto (punto 3.3), l'autismo implica sovente l'insostenibilità di orari di lavoro prolungati, come viene spesso certificato anche a livello medico. Pertanto, si ritiene necessario e si propone di prevedere, anche quale forma incentivante dell'assunzione, che il computo ai fini della copertura delle quote di riserva (art. 3 della legge 68/1999) delle persone con disturbi dello spettro autistico venga effettuato per numero di persone impiegate, e non in base alle ore lavorate (in sostanza, attualmente il conteggio avviene per *full-time equivalent*), in modo da consentire l'inserimento lavorativo anche dei soggetti con autismo nelle forme a medio-basso funzionamento.
- Inoltre, appare necessario promuovere l'inclusione sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico non soltanto considerando la riduzione della capacità lavorativa, ma anche l'esigenza di superare le diffuse diffidenze rispetto al loro inserimento in un contesto organizzativo. In questa prospettiva, si propone di prevedere che alle assunzioni di persone con riduzione dello spettro autistico sia riconosciuta rilevanza in sé ai fini della copertura delle quote di riserva di cui all'art. 3 della legge 68/1999 (al di là della certificazione del grado di riduzione della capacità lavorativa), che di per sé rappresenterebbe un'agevolazione all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disturbi dello spettro autistico.
- Si ritiene necessaria l'eliminazione di ogni previsione che impedisca alle persone con disturbi dello spettro autistico di poter lavorare a seconda della valutazione circa la gravità della specifica condizione di disabilità, e in particolare laddove sia valutata l'invalidità assoluta. La riduzione della capacità lavorativa, e dunque anche l'invalidità, nella quasi totalità dei casi è configurabile con riferimento a determinate attività lavorative, e non "al lavoro" in generale, potendo quindi la persona disabile essere efficacemente impiegata in altre attività lavorative, avendo in taluni casi specifiche abilità da mettere a servizio. Centrale è infatti l'adozione di supporti, tutoraggio, coaching, accomodamenti, che nella quasi totalità dei casi consente di poter svolgere un'attività lavorativa.

## **4. DDL 739**

### **4.1 Detrazione spese (art. 2)**

Il disegno di legge prevede, in presenza di alcune circostanze, la detrazione di costi sostenuti per percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali. Si ritiene necessario e si propone di prevedere uno strumento che potrebbe essere opportunamente riferito anche ai costi di produzione del reddito per le persone con disturbi dello spettro autistico. Sul punto, l'ordinamento fiscale prevede in via generale detrazioni a favore dei lavoratori dipendenti. Tuttavia, per poter lavorare, le persone con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie devono certamente affrontare una serie di costi aggiuntivi, come per spostamenti ed esigenze di accompagnamento. Si propone, pertanto, di prevedere per le persone con autismo, sempre al fine di promuovere l'effettiva



**Breakcotto S.r.l. Impresa Sociale**

Via Paderno 2

Italia

**Sede Operativa:**

via Paolo Veronese 229, 10148 Torino (To)

C.F e P.I. 04464840166

possibilità di partecipazione al mondo del lavoro, importi specifici e superiori di detrazioni per lavoro dipendente, rispetto alla generalità dei lavoratori. Ciò, anche considerando che l'accesso al lavoro delle persone con disturbi dello spettro autistico comporta ricadute positive sulla finanza pubblica, in termini di entrate per imposte e di riduzione della spesa per interventi di cura e terapeutici (anche connessi alle co-morbilità sovente associate all'esclusione sociale). Quanto precede consentirebbe anche di incrementare la copertura di spesa prevista nel ddl 739 in modo da finanziare la misura proposta attraverso i risparmi di spesa che l'occupazione di persone con autismo consente di conseguire.

#### **4.2 Agevolazione contributiva per l'occupazione (art. 4)**

La disposizione introduce un'agevolazione contributiva apposita, con formulazione che la configura come aggiuntiva (in quanto "cumulabile") rispetto alle misure già previste dall'ordinamento. In tale logica, la misura è apprezzabile e di rilievo. Si ritiene necessario e si propone di prevedere l'estensione del medesimo incentivo al datore di lavoro privato che attribuisca commesse di lavoro a imprese sociali di cui al d.lgs. 112/2017 ed altri soggetti qualificati che impiegano soggetti con riduzioni dello spettro autistico, nell'ambito di convenzioni di inserimento lavorativo (art. 12-bis legge 68/1999) ovvero di convenzioni quadro territoriali (art. 14 d.lgs 276/2003).